

IL GOVERNO ECCLESIASTICO

Lezione 2. IL GOVERNO ECCLESIALE

1. LA MISSIONE DI GOVERNO COME SERVIZIO E LA POTESTÀ GIURISDIZIONALE

- Necessità del governo della Chiesa: governare è un servizio necessario: *praesis ut prosis* (S. Bernardo)
- La potestà di governo è la capacità di dare comandi vincolanti (creando l'obbligo di giustizia di osservarli) allo scopo di ordinare la vita sociale verso il bene comune. E' anche chiamata potestà di regime (*potestas iurisdictionis*).
- La potestà è un "dominio", ma non giova al titolare della potestà bensì alla comunità. Si ha potestà perché si ha una funzione. Ne segue il dovere giuridico di esercitare la potestà: non bisogna dimenticare che sempre, ma specialmente nella Chiesa, la potestà è servizio¹.
- Coinvolge tutti i tre tipi di potestà: legislativa, esecutiva e giudiziale

2. IL MINISTERO EPISCOPALE

- Istituzione del Collegio degli Apostoli e i successori degli Apostoli
- La dottrina del Vaticano II sull'episcopato
- Lo schema del *Christus Dominus*: il vescovo nel Collegio, il vescovo come capo della Chiesa particolare, incarichi episcopali a favore di più Chiese particolari
- Collegio dei Vescovi:
 - Gruppo stabile (non soltanto in Concilio Ecumenico)
 - Si è membro attraverso la consacrazione vescovile + Comunione gerarchica.
 - È anche soggetto della suprema potestà
 - Significato non giuridico di "collegio" (Nota esplicativa previa alla LG)
 - Capo e Collegio
 - non ha autorità se non in unione col suo Capo (LG n. 22).
 - Il Capo del Collegio è incluso nel Collegio, ma inoltre conserva integro l'incarico di Vicario di Cristo e di Pastore Universale.
- Esercizio della collegialità:
 - esercizio della suprema potestà del Collegio (LG n.22): conciliare ed extra-conciliare.
 - altre manifestazioni della collegialità (in senso più ampio), ma che non comportano l'uso della suprema potestà: Sinodo dei Vescovi (CD n.5); Conferenze Episcopali (CD n.37); ecc.

3. RESPONSABILITÀ ORIGINARIE DEI VESCOVI E DEL PAPA

- a) **L'ufficio primaziale**: Il Romano Pontefice: Vicario di Cristo e Pastore Universale. Ufficio in servizio dell'unità della Chiesa. Ontologicamente e sacramentalmente è un vescovo come gli altri. Si differenzia dagli altri vescovi per:

¹ «Secondo la bella espressione di Papa Gregorio Magno, il mio ministero è quello di *servus servorum Dei*. Tale definizione salvaguarda nel modo migliore dal rischio di separare la potestà (ed in particolare il primato) dal ministero, ciò che sarebbe in contraddizione con il significato di potestà secondo il Vangelo: "Io sto in mezzo a voi come colui che serve" (Lc 22,27)» (GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Ut unum sint*, 25 maggio 1995, n. 88).

- la sua giurisdizione (conferita dalla *missio canonica*): potestà suprema, piena... (can. 331)
 - il suo carisma: *soliditas Petri*: indefettibilità, infallibilità (è l'elemento che conferisce Unità alla Chiesa).
- b) **Il Collegio Episcopale** (can. 336, LG n.22 e n.e.p. nn. 1 e 3): tutti i Vescovi in comunione gerarchica e solo essi (non occorre *missio* per far parte del Collegio Episcopale).
- Posizione dei suoi membri: particolare *communio* (per avere lo stesso sacramento e missione).
 - Comunione gerarchica col Capo e coi membri del Collegio: *cum Petro et sub Petro*. «Tutte le Chiese sono in comunione piena e visibile, perché tutti i Pastori sono in comunione con Pietro, e così nell'unità di Cristo» (*Ut unum sint*, n. 94). *Communio* non come vago affetto ma con conseguenze giuridiche (n.e.p. n.2). Comunione col resto dei Vescovi: la *sollicitudo omnium ecclesiarum* nei Vescovi si realizza principalmente governando bene la propria diocesi.

4. LA TRASMISSIONE DEL POTERE DI GIURISDIZIONE: POTESTÀ ORDINARIA, PROPRIA E VICARIA, E POTESTÀ DELEGATA

- La *vexata quaestio* della distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione
- La potestà può essere attribuita in due modi:
- In modo “organico”: la potestà è attribuita all'*ufficio* ecclesiastico (che è l'organo), la persona riceve la potestà quando prende possesso dell'ufficio. Quindi, la potestà si riceve tramite il conferimento di una *carica* (l'ufficio). Questo tipo di potestà si chiama **potestà ordinaria**: quella che va annessa ad un ufficio ecclesiastico (can. 131)
 - In modo inorganico: la potestà è data direttamente *alla persona* (delegato) senza che abbia necessariamente un ufficio. Quindi, la potestà si riceve tramite un *incarico*. Questa è la **potestà delegata**.
- Potestà **ordinaria propria**: viene esercitata in nome proprio
- Potestà **ordinaria vicaria**: esercitata in nome di un altro. Può essere:
- generale: ambito di competenze uguale a quello dell'ordinario proprio
 - speciale: conferita per un limitato ambito di competenza.
- La **delega**
- *Delega*: «atto giuridico tramite il quale il titolare di un ufficio ecclesiastico trasferisce ad una persona determinata la capacità di esercitare delle specifiche funzioni ecclesiastiche di governo con efficacia giuridica». (Tradizionalmente si diceva che la delega era *ab homine, ad hominem, per actum*).
 - Di solito, può delegarsi soltanto la potestà esecutiva ordinaria (can. 137).
 - Regime giuridico: cann. 131 e ss. Alcuni aspetti del regime giuridico della potestà delegata: a) diversità tra delega "singolare" e delega "generale" (can. 137 §1);
 - b) interpretazione stretta della potestà delegata (can. 138);
 - c) deve provarsi il fatto di essere stato delegato (can. 131 §3);
 - d) la delega deve essere esercitata entro i limiti del mandato (can. 133);
 - e) proroga della potestà delegata (can. 142 §2);
 - f) suddelega (can. 137 §§2,3,4);
 - g) perdita della potestà delegata (can. 142 §1).
- Le **facoltà abituali**: sono possibilità di esercitare delle funzioni sacre con conseguenze giuridiche (amministrare alcuni sacramenti, assistere ai matrimoni) oppure di porre alcuni atti della potestà di giurisdizione, le quali vengono concesse abitualmente al titolare di un ufficio, sebbene non facciano parte essenzialmente dell'ufficio medesimo. L'esercizio delle facoltà abituali ha la stessa regolamentazione della potestà delegata (can. 132 §1).

- La supplenza di potestà: can. 144 § 1: la Chiesa supplisce la potestà di governo esecutiva (quando essa non c'era) nelle seguenti ipotesi:
 - errore comune: (errore della comunità, non della persona) di fatto e di diritto.
 - dubbio positivo (ci sono ragioni positive a favore di entrambe le opzioni possibili) e probabile (motivi solidi) di fatto e di diritto.
 - Si applica la stessa regola di supplenza di potestà esecutiva nel caso delle facoltà del presbitero per amministrare la confermazione e la penitenza e nel caso della delega per assistere ai matrimoni (can. 144 § 2).

5. L'UFFICIO ECCLESIASTICO: CONCETTO; TIPI; PROVVISIA E PERDITA

- Ufficio: carica pubblica unipersonale, intesa come soggetto astratto, al quale si affidano in modo stabile funzioni pubbliche ecclesiastiche (can. 145).
- Il titolare delle funzioni pubbliche è la Chiesa in quanto istituzione (attraverso l'ufficio).
- Queste funzioni pubbliche non solo sono potestà, ma anche facoltà, obblighi, ecc.
- Elementi dell'ufficio ecclesiastico.
 - *Munus*: carica; insieme di diritti e obblighi.
 - *Stabiliter constitutum*.
 - Individuale: (eccezioni: cann. 517, 542, 543).
 - Partecipazione nel potere giuridico: ma non tutti gli uffici hanno giurisdizione (soltanto se hanno capacità di vincolare).
 - Finalità spirituale: più o meno immediata.
- Concetto di "provvisone canonica": atto amministrativo della potestà di governo per cui si nomina qualcuno come titolare di un ufficio. (Provvisone è più o meno lo stesso che "colazione").
- Sistemi di provvisone canonica:
 - *Libera colazione*: can. 157. Questo è il sistema ordinario di provvisone, ed è anche il sistema suppletivo se gli altri sistemi falliscono.
 - *Presentazione canonica*: cc. 158.163. Una persona o un collegio presenta uno o vari candidati. L'autorità istituisce quello scelto da lei.
 - *Elezione*: cc. 164-179. si sceglie per maggioranza. L'elezione può essere "costitutiva" (non occorre conferma; p. es. elezione del Papa) o "non costitutiva" (occorre conferma dall'autorità; ma c'è già uno *ius ad rem* nell'eletto).
 - *Postulazione*: can. 180. elezione di un candidato che ha qualche impedimento; insieme alla conferma si chiede la dispensa dall'impedimento (si richiede, comunque, l'accettazione dell'eletto).
- Si perde per il trascorrere del tempo predeterminato, per raggiungimento dell'età (can. 184 § 1), o:
 - *Rinuncia*: cc. 187-189 (richiede l'accettazione dell'autorità). Davanti a due testimoni, scritta.
 - *Trasferimento*: cc. 190-191. Il conferente cambia il titolare da un ufficio ad un altro ufficio.
 - *Rimozione*: cc. 192-195. Si toglie l'ufficio al titolare, senza dargli un altro. Può essere: rimozione *ipso iure* (can. 194) o rimozione per atto del Superiore.
 - *Privazione*: can. 196. Rimozione per sanzione penale.
- Non si perde per la morte del conferente (can. 184 § 2).

6. LA COLLABORAZIONE DEI LAICI NELLA POTESTÀ DI GOVERNO

- Si richiede una *capacità ontologica* (una certa conformazione con Cristo) adeguata per esercitare le competenze dell'ufficio specifico (can. 145 §2) conferito dalla *missio*. Questo non implica necessariamente, in tutti gli uffici, la ricezione dell'ordine sacro: anche i laici possono ricevere certi uffici.
- Il can. 129 §1 afferma che i "chierici: *habiles sunt*"; §2: i laici possono "cooperare nell'esercizio". Cooperare nell'esercizio della potestà non è lo stesso di possedere la potestà, ma -in fondo- ciò che conta giuridicamente è avere la forza efficace di vincolare coi propri atti. (Il can. 1421 §2: laici giudici).
- Funzioni riservate ai chierici:
 - si dividono in funzioni del semplice sacerdote e funzioni riservate a chi abbia la pienezza del sacerdozio (cfr. cc. 332 e 381).
 - l'ufficio con piena cura di anime e che richiede esercizio di potestà di ordine non si può conferire validamente a chi non è sacerdote (can. 150).